

# Sulla requisitoria del P.G. nel processo Dell'Utri: un vero e proprio atto di fede nel concorso esterno

Osservazioni 'a caldo' sulla requisitoria del P.G. Francesco Iacoviello all'udienza avanti a Cassazione penale, sez. V, 9 marzo 2012, imp. Dell'Utri

**1** Cominciamo col dire che la pur rapida lettura della sofisticata requisitoria del P.G. Iacoviello fa sognare il giurista che, come chi scrive, non frequenta le aule di giustizia ma solo quelle universitarie.

Fa sognare un luogo suggestivo e rarefatto, la Cassazione, dove le udienze spiccano il volo verso vette inusitate della cultura giuridica e filosofica. Non un'arida stanza dove il ritmo è segnato dalle burocratiche, laconiche richieste degli attori del processo, ma una fucina di idee, di confronti dialettici, di curve semantiche. Insomma, non un "vertice ambiguo", bensì una palestra dell'intelletto giuridico, una *cunabula iuris*.

Il sogno si infrange bruscamente, però, quando ancora cullati dalla raffinata prosa della requisitoria si passa a registrare l'impatto mediatico prodotto da quelle stesse parole. Si sa, la comunicazione giornalistica non va per il sottile, domina la sintesi, non l'analisi. E' così che campeggiano nei servizi televisivi e sulle prime pagine dei maggiori giornali italiani frasi "forti" del procuratore estrapolate dalla requisitoria che trasformano quel sogno in un incubo, una per tutte: "Al concorso esterno non crede più nessuno!"

Ma perché, viene subito da dire, forse per molti il concorso esterno è stata una fede? Negli ultimi venti anni, allora, non si sono svolte indagini, non si sono celebrati processi, non sono state emesse sentenze, bensì si è trattato di un lunghissimo rito religioso in cui la vera gara consisteva nell'avvicinarsi il più possibile a una qualche rivelazione divina (magari sancita a sezioni unite)?

Fosse così, si capirebbe bene il disincanto del procuratore, quasi un grido di dolore nel denunciare, tra l'altro, che nella sentenza impugnata manca addirittura un riferimento alla celebre sentenza *Mannino* del 2005, con la quale la Cassazione riunita ha fissato per la quarta (e ultima) volta principi di diritto in materia di concorso esterno. A ben vedere, però, a quest'ultima esemplare pronuncia dei giudici di legittimità hanno iniziato a non credere le stesse sezioni semplici della suprema corte con (almeno) tre sentenze (*Prinzivalli*, 15 maggio 2006; *Tursi Prato*, 1 giugno 2007; *Patriarca*, 13 giugno 2007), nelle quali il *dictum* fondamentale della *Mannino* del 2005 in tema di accertamento *ex post* del contributo causale del concorrente esterno è stato "ricconvertito" in una più agevole valutazione di idoneità<sup>1</sup>.

E' vero, dunque, che la motivazione della sentenza di appello Dell'Utri è imperdonabilmente blasfema nel momento in cui non tenta neanche di conformarsi all'illustre precedente delle sezioni unite; ma è altrettanto vero che quando la "fede" si smarrisce ai piani alti dell'ecclesia, gli effetti sul popolo dei credenti possono rivelarsi devastanti.

1. Sul punto, v. per tutti MAIELLO, *Concorso di persone in associazione mafiosa: la parola passi alla legge*, in AA.VV., *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, a cura di FIANDACA e VISCONTI, Torino, 2010, pp. 160 e ss.

Se poi rammentiamo che in alcune sedi giudiziarie si sono perfino intentati processi per concorso esterno a carico di imputati già condannati per gli stessi fatti a titolo di favoreggiamento aggravato dal fine di agevolare la mafia, il quadro diventa davvero fosco, e il *j'accuse* generalizzato del procuratore Iacoviello si spiega anzitutto alla stregua di un atto di pedagogia giurisprudenziale.

Dispiace, semmai, che il giusto rimprovero rivolto alle cattive prassi in materia di concorso esterno rischi di oscurare la non trascurabile giurisprudenza “normale” che pure si è formata: assoluzioni o condanne non importa, perché comunque pronunziate sulla scorta di contestazioni precise e ben motivate in punto di diritto (per citarne solo alcune tra le tante arrivate in Cassazione: 19 novembre 2010, Miceli e 13 novembre 2002 Gorgone, entrambe a carico di esponenti politici; 29 ottobre 2008, Bini e 11 giugno 2008, Lo Sicco, a carico di imprenditori).

**2** Per il processo Dell’Utri occorre aspettare la motivazione della decisione della Corte di Cassazione che ha accolto la richiesta di annullamento con rinvio, e poi il nuovo giudizio d’appello che dovrà celebrarsi (prescrizione permettendo) nel quale ai magistrati spetterà di sciogliere i dubbi sollevati in Cassazione in un senso o in un altro.

E però non illudiamoci: quando si trasloca dal sogno alla realtà, non può non prendersi atto che le diversificate aree della contiguità “qualificata” alle mafie non sono contesti in cui ci si imbatte facilmente in quei mitici “fatti” che nella loro materialità si prestano ad essere osservati a occhio nudo e “trattati” penalmente con le altrettanto mitiche procedure logiche di sussunzione di settecentesca memoria. Le indagini e poi il giudizio in questi processi non sono passeggiate amene in cui a un certo punto ci si imbatte, magari inciampandovi, in qualche contributo causale di un colletto bianco a una cosca mafiosa che basta raccogliere in modo asettico e qualificare penalmente. Al contrario, le forme di collusione e complicità alle mafie sono popolate da comportamenti la cui caratteristica peculiare è data dalla loro intrinseca ambiguità.

E si badi, non da adesso, da sempre! Pensate a quei giudici reggini che nei primi anni 30 del novecento hanno condannato (per complicità in associazione per delinquere, artt. 64 e 248 del codice Zanardelli) due sindaci calabresi “per aver operato con il medesimo intento pratico, un piede nella caserma e l’altro nella mafia, un po’ per la giustizia un po’ per gli associati e per l’associazione, per mantenersi al potere e comandare” (Assise Reggio Calabria 4 febbraio 1932). Ma per andare ai giorni nostri, è bene ricordare che proprio sul versante della distinzione tra vittime e complici della mafia nel caldissimo settore delle condotte imprenditoriali, si può apprezzare un travagliato dibattito giurisprudenziale che ha visto la stessa Cassazione approdare a un piccolo capolavoro di sapienza ermeneutica con una sentenza che è riuscita a fornire parametri misti oggettivo/soggettivi per distinguere l’area della contiguità “compiacente”, penalmente rilevante, da quella “soggiacente” e pertanto non punibile (D’Orio, 11 ottobre 2005).

Insomma, non è certo una passeggiata distinguere e giudicare in questo campo, ma impiegando gli strumenti consueti di una sana giurisdizione penale i problemi possono pure essere affrontati, verosimilmente con difficoltà non superiori a quelli che ormai la giurisprudenza è chiamata a risolvere nelle grandi questioni sottoposte oggi alla giustizia penale (dal processo Eternit alla scalata Unipol, tanto per fare qualche esempio).

**3** Per quanto riguarda le sorti, più in generale, del concorso esterno forse vale la pena affidarsi anche al buon senso della tradizione, dottrinale e giurisprudenziale.

E comprendere meglio che se la Cassazione ha ritenuto per ben quattro volte (1994, 1995, 2003, 2005) di intervenire a sezioni unite per rispondere sempre in modo affermativo al quesito in punto di diritto “E” configurabile il concorso esterno nel reato

associativo?”, vuol dire che non si tratta più di dibattere in modo stucchevole il tema del “credere” o meno in questa figura criminosa (che la Cassazione ha ritenuto giuridicamente fondata già nel 1875...), ma di non sovraccaricarla di aspettative spropositate. In questo senso, può tornare utile richiamare un paio di sentenze poco conosciute pronunziate dalla Cassazione prima che esplodesse il contrasto sulla configurabilità in diritto del concorso esterno chiuso in prima battuta dalla sentenza Demitry del 5 ottobre 1994.

La prima è pronunciata il 23 novembre 1992, imputato (Altomonte) un agente di polizia a cui si contestava di aver prestato fuori dall’orario di lavoro servizi di scorta a un boss della camorra. I giudici *a quo* censurano l’accusa formulata nei suoi confronti per partecipazione ad associazione mafiosa, ma la I sezione della Cassazione, presieduta allora da Corrado Carnevale, gli rimproverano di “aver commesso un grave errore giuridico (...) non potendo seriamente escludersi sia la responsabilità, a titolo di partecipazione, di colui che presti la sua adesione e il suo contributo alla attività della associazione anche per una fase temporalmente limitata della vita della stessa, sia la responsabilità, pur se a titolo di concorso nel reato associativo, del soggetto che, estraneo alla struttura organica dell’associazione, si sia limitato anche ad occasionali prestazioni di singoli comportamenti aventi idoneità causale per il conseguimento dello scopo sociale o per il mantenimento della struttura associativa avendo la consapevolezza della esistenza della associazione e la coscienza del contributo che ad essa arreca”.

Come si vede, niente di straordinario: motivazione asciutta e intrisa di tradizione. Certo, si parla ancora di idoneità e non di causalità del contributo del concorrente da accertare *ex post* secondo quanto stabilito qualche lustro più in là dalla sentenza *Manino*: ma valeva la pena scatenare una guerra di religione su un simile aspetto? Non era ragionevole aspettarsi un progressivo affinamento della giurisprudenza, anche a monte, cioè nel modo di condurre le indagini e di formulare i capi di imputazione in forma precisa e chiara, e non in guisa di un cantiere permanentemente aperto?

L’altra sentenza è di poco successiva (24 gennaio 1994, Silveira), e stavolta riguarda l’applicazione del concorso di persone al reato associativo semplice (sbaglia, dunque, il P.G. Iacoviello a sostenere che nessuno aveva mai parlato di ipotesi del genere). La Cassazione avalla l’impostazione in diritto seguita dalla Corte d’Appello di Milano, la quale aveva qualificato come concorso esterno in una associazione per delinquere finalizzata all’organizzazione e lo sfruttamento della prostituzione, le condotte di due sorelle proprietarie dell’albergo ove si praticava il meretricio con ragazze provenienti dall’estero, e in questo quadro osservano che “non v’è dubbio che il concorrente esterno – a differenza dell’associato, che deve agire con il dolo specifico di realizzare gli scopi per i quali l’associazione si è costituita – debba invece operare per fini propri individuali, pur dovendosi egli rappresentare le finalità criminose dell’associazione, così come non v’è dubbio che, sul piano oggettivo, la di lui condotta, invece che inquadrabile in uno stabile inserimento nell’organizzazione, debba risolversi in un apporto, dall’esterno, ai fini dell’associazione”.

Per chiudere, un riferimento dottrinale, tra i più alti che si possono citare: il pensiero, sul punto, di Giuliano Vassalli. Il Maestro dei penalisti italiani, infatti, oltre a riconoscere al concorso esterno un pieno “diritto di cittadinanza” e a criticare la “da taluno ritenuta mostruosità”<sup>2</sup>, ebbe modo di osservare non solo che tale figura “ben può esistere, e come, senza essere relegata a casi eccezionali o marginali”, ma anche che la condotta punibile si identifica semplicemente in chi “aiuta il sodalizio una volta tanto, in modo occasionale per un’attività bene determinata e precisa, senza alcuna partecipazione ai fini o agli intenti dell’associazione, della quale può essere in linea di principio anche un nemico”<sup>3</sup>.

---

2. VASSALLI, *Riforma del codice penale: se, come, quando*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, p. 34.

3. VASSALLI, *Sul concorso di persone nel reato*, in *La riforma della parte generale del codice penale*, a cura di STILE, Napoli, 2003, p. 349.

Si dirà, saggezza antica. Appunto, quel che ci vorrebbe per discutere seriamente del problema del concorso esterno.

Ma, forse, è proprio questo il problema: ancora oggi non siamo in grado di discutere di questa questione in modo approfondito e “laico”, magari prendendo in considerazione l’ipotesi di procedere finalmente a una tipizzazione legislativa<sup>4</sup>.

O peggio: “che ora in questo Paese non sappiamo se non se ne può più della mafia o dei processi di mafia”<sup>5</sup>.

---

4. Sia consentito rinviare a VISCONTI, *Sui modelli di incriminazione della contiguità alle organizzazioni criminali nel panorama europeo: appunti per un’auspicabile (ma improbabile?) riforma “possibile”*, in AA.VV., *Scenari di mafia*, cit., 189 e ss.

5. Così IACOVIELLO, *Il concorso esterno in associazione mafiosa*, in *Criminalia*, 2008, p. 281.